

## **TI\_GERICHTE 30.2004.199 vom 9. September 2004**

TI Tribunale d'appello, 2004-09-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_30.2004.199](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2004.199)

FR: TI\_GERICHTE 30.2004.199 du 9 septembre 2004

IT: TI\_GERICHTE 30.2004.199 del 9 settembre 2004

### **Volltext**

Incarto n.30.2004.199/AMM

13782/207

Bellinzona

9 settembre 2004

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con \_\_\_\_\_ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 25 giugno 2004  
presentato da

\_\_\_\_\_

contro

la decisione n. 13782/207 dell'11 giugno 2004 emessa da \_CRTE1

viste \_\_\_\_\_ le osservazioni dell'8 luglio 2004 presentate dalla Sezione della  
circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione dell'11 giugno 2004, ha inflitto ad  
\_\_\_\_\_ una multa di fr. 100.■, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.■ e  
le spese di fr. 30.■, per i seguenti fatti accertati il 25 marzo 2004 in territorio Sementina:

"alla guida della vettura \_\_\_\_\_ s'inoltrava in un'intersezione senza concedere la  
precedenza ad un autoveicolo sopraggiungente da destra, collidendo conseguentemente con  
quest'ultimo";

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 36 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 14 cpv.  
1 ONC;

che \_\_\_\_\_ è insorta contro tale decisione con un ricorso del 25 giugno 2004 in cui  
postula l'annullamento del querelato giudizio;

che nelle osservazioni dell'8 luglio 2004 la Sezione della circolazione propone di respingere  
il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPCContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;

che non è il caso di disporre i complementi istruttori prospettati dalla multata, il ricorso dovendo essere accolto ■ comunque sia ■ per i motivi esposti in appresso;

che giusta l'art. 36 cpv. 2 prima frase LCS, alle intersezioni la precedenza spetta al veicolo che giunge da destra;

che chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell'intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC);

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

che la Sezione della circolazione rimprovera alla multata di essersi inoltrata con la propria vettura ■ in violazione delle predette disposizioni ■ "in un'intersezione senza concedere la precedenza ad un autoveicolo sopraggiungente da destra, collidendo conseguentemente con quest'ultimo";

che l'insorgente nega dal canto suo ogni addebito, sottolineando ■ fra l'altro ■ di non essersi ancora inoltrata nell'intersezione nel momento del sinistro (ricorso, in particolare pag. 4, punto 6.3);

che secondo il Tribunale federale, l'intersezione è costituita dall'intera superficie sulla quale s'intersecano i tracciati delle due strade (cfr. DTF 116 IV 157);

che il debitore della priorità non è quindi tenuto a fermarsi già all'inizio dell'arrotondamento del margine stradale, ma può avanzare fino alla linea ideale di prolungamento del bordo della via prioritaria (v. Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 3<sup>a</sup> edizione, n. 3.2.4.a ad art. 36 LCS);

che in concreto, dal piano di situazione allegato al rapporto di polizia si evince come la vettura della multata ■ ritratta nella posizione assunta in seguito alla collisione (rapporto citato, pag. 4 in alto) ■ non si era ancora immessa nell'intersezione al momento del sinistro;

che tale veicolo, così come la zona di rinvenimento dei cocci e vetri di entrambe le vetture coinvolte nell'urto, si trovano in effetti dietro la linea ideale di prolungamento del margine sinistro della strada prioritaria;

che ciò posto, l'autorità di primo grado non può essere seguita laddove rimprovera alla multata di essersi "inoltra[ta] in un'intersezione senza concedere la precedenza ad un autoveicolo sopraggiungente da destra";

che dato quanto precede, s'impone in definitiva di accogliere il ricorso e di annullare la decisione impugnata;

che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPCContr);

che non si giustifica tuttavia di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;

che, sulle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);

per questi motivi visti gli art. 36 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

.

Il giudice:

La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.